

ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA DELL'INFANZIA—PRIMARIA—SECONDARIA DI IGRADO

“Eduardo De Filippo”

c.M.BNIC819003 e-mail-bnic819003@istruzione.it

-bnic819003@pec.istruzione.it web:www.icmorcone.edu.it CF:92029070627

Via Santa Maria de IGiglio,3

tel.0824956054-82026MORCONE(BN)

***REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
AL BULLISMO E CYBERBULLISMO***



“Mostra il tuo cuore e aiuta un amico.

Più amici, meno bulli = ragazzi felici!

Norme di Riferimento

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”, Regolamento di disciplina della Scuola secondaria di primo grado dell’I. C. di Morcone;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)

Premessa

Il bullismo è un fenomeno che coinvolge l'insieme sociale, costituito da adolescenti, genitori, scuola e società.

Il Ministero dell'Istruzione (di seguito MI), attraverso la LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e le "Linee di Orientamento per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo", si è impegnato sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

Nell'ambito delle politiche scolastiche, sono state di recente messe in campo diverse strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla declinazione digitale di tale fenomeno.

Già atti di bullismo e di cyberbullismo sono una manifestazione della scarsa sensibilità ed empatia, di intolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

L'evolversi delle nuove tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e online, insieme alla sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti fanno registrare atti pericolosi di bullismo e cyberbullismo, tali da costituire una vera e propria emergenza educativa che richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto da parte della nostra istituzione scolastica.

La legge maggio 2017, n. 71 e le Linee di orientamento, prevedono l'attivazione delle seguenti misure di contrasto al fenomeno:

la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;

la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;

la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;

un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

l'individuazione a livello di ogni istituto scolastico, fra i docenti, di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 BULLISMO

Con il termine bullismo si indica una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli dal soggetto che perpetra uno o più atti in questione.

Si evidenzia che questa forma di violenza ha tre elementi fondamentali:

- l'intenzionalità cioè la premeditazione nell'arrecare un danno ad altri
- la persistenza cioè la regolare frequenza con cui sottopone i suoi pari alle proprie angherie
- l'asimmetria di potere, secondo cui difficilmente designerà come bersaglio i compagni che reputa in grado di difendersi e di reagire ai suoi soprusi.

ART.2 CYBERBULLISMO

Con il termine cyberbullismo si indica una forma di bullismo condotto attraverso strumenti telematici, come ad esempio tramite internet.

Il cyberbullismo presenta tutti i requisiti del bullismo:

- l'intenzionalità è riscontrabile da parte dell'autore con lo scopo intenzionale e predominante di isolare, mettere in ridicolo, attaccare un minore o un gruppo di minori, inoltre la premeditazione nell'arrecare un danno ad altri
- la persistenza, ma nel cyberbullismo anche un singolo atto, può diventare virale esponendo la vittima a innumerevoli attacchi.
- l'asimmetria di potere non è determinata come nel bullismo dal potere fisico, piuttosto dall'anonimato dietro al quale pensa di «nascondersi» il cyberbullo e dall'impossibilità per la vittima di eliminare gli attacchi.

Inoltre presenta delle caratteristiche proprie:

- l'anonimato: la convinzione di non essere intercettato facilita il processo di deresponsabilizzazione nel cyberbullo ed un aumento dell'espressione di aggressività;
- la pervasività: assenza di confini di spazio e di tempo che caratterizza la rete espone la vittima ad uno stress molto più consistente rispetto al bullismo anche per la consapevolezza che gli astanti sono potenzialmente in numero infinito;
- la distanza interpersonale: nella violenza online l'assenza di feedback diretto circa gli effetti di atti di prevaricazione riducono il coinvolgimento empatico e morale nel cyberbullo e negli astanti;
- la velocità di comunicazione: nel mondo virtuale tutto avviene più velocemente rendendo difficile cogliere il rapporto causa-effetto. Un bambino o adolescente si aggrega più facilmente ai prevaricatori in modo inconsapevole

ART. 3 CLASSIFICAZIONE BULLISMO

Il bullismo può essere agito in modo diretto o indiretto.

Il BULLISMO DIRETTO è caratterizzato dall'interazione faccia a faccia con la vittima.

Può essere:

- VERBALE: si attacca con insulti, offese, prese in giro, nomignoli o frasi cattive di qualsiasi tipo;
- FISICO: si colpisce fisicamente con calci, pugni, spinte o qualsiasi atto violento fisico;
- RAZZISTA: il motivo è il colore della pelle, l'etnia, il modo di parlare la lingua, la religione o le diverse credenze;
- SESSUALE: si tratta di umiliare e ferire la vittima con offese ed aggressioni di natura sessuale;
- OMOFOBICO: sia fisico che verbale, è motivato dalla diversità reale o presunta nella sessualità della vittima.

Il BULLISMO INDIRETTO: tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone,

quindi è più subdolo.

Può definirsi:

- **RELAZIONALE**: escludere o ignorare la vittima completamente dal gruppo o mette in giro false voci sul suo conto;
- **CYBERBULLISMO**: si attacca in modo indiretto usando mezzi telematici.

ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Dirigente Scolastico individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata.

Inoltre promuove:

- il coinvolgimento, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, di tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- la previsione all'interno del PTOF di corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- sistematiche azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

ART. 5 FIGURE DI RIFERIMENTO

Presso l'I.C. "E. De Filippo" di Morcone vengono istituite le seguenti figure di riferimento:

- 1 Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo
- Team Antibullismo/team per l'emergenza.

ART. 6 IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Il referente del bullismo e cyberbullismo viene nominato dal Dirigente scolastico e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.

Inoltre:

- promuove attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e docenti, all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- supporta il D.S. nei rapporti con i partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- supporta il D.S. nel curare i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

Art. 7 TEAM ANTIBULLISMO/TEAM PER L'EMERGENZA

Il team di docenti viene nominato dal Dirigente scolastico e promuove attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, propone eventuali progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

ART. 8 IL DOCENTE

Ai fini del presente regolamento, i docenti intraprendono azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; inoltre valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 9 COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

Al fine di favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno, le famiglie partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.

Inoltre:

- sono attente a comportamenti anomali dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

ART. 10 DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.

Inoltre:

- mettono in atto azioni di formazione tra pari, peer to peer.
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

GESTIONE DEI CASI A RISCHIO

ART.11 VALUTAZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO

Qualora si verificano situazioni critiche, valutate e rilevanti ai fini del presente regolamento, il docente che ne abbia notizia comunica al coordinatore di classe, al Dirigente Scolastico, al referente del bullismo e cyber bullismo e ai docenti della classe e ad eventuali altri educatori.

Il coordinatore di classe, supportato dagli altri docenti di cui al punto precedente e nel rispetto delle norme sulla privacy e nell'ottica della tutela del minore:

- raccoglie informazioni sull'accaduto;
- intervista e fa dei colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo;
- raccoglie le diverse versioni e ricostruisce i fatti ed i punti di vista;
- raccoglie prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità;
- comunica al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi, è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si ritiene di intervenire in modo specifico, prosegue il compito educativo.

Art. 12 SITUAZIONI DI CRITICITA' CONFERMATA

Se dalla valutazione di cui al punto precedente emergono circostanze che richiedono un approfondimento, in quanto le situazioni di rischio sono confermate ed esistono prove oggettive, si apre un'istruttoria.

Il coordinatore di classe relaziona al Dirigente scolastico che convoca il consiglio di classe e di interclasse straordinario.

In questa fase è necessario il supporto e la protezione alla vittima, evitando che quest'ultima si senta responsabile e contemporaneamente bisognerà intraprendere azioni volte ad evitare il rischio di inquinamento delle prove.

All'interno del consiglio di classe verranno stabilite le seguenti modalità:

- comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, sportello di ascolto, altro...);
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
- l'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo

Inoltre il consiglio di classe e di interclasse delibererà l'adozione di:

- un intervento educativo personalizzato che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività e che favorisca le abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- un provvedimento disciplinare secondo la gravità così come esplicitato nella tabella successiva.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi o mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza e debolezza educativa e sia recidiva in tali comportamenti, il consiglio valuterà la possibilità di coinvolgere gli enti preposti presenti sul territorio e le risorse messe a disposizione dalla scuola (Servizi Sociali, sportello di ascolto).

SANZIONI DISCIPLINARI

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE
<p>Rispetto degli altri, dignità della persona</p>	<p>Fattispecie Gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri, insulti, termini volgari che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.</p> <p>Aggravante Queste condotte assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</p>	<p>Se infrazione ritenuta lieve e occasionale</p> <p>a) richiamo verbale</p> <p>b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato</p> <p>c) richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente scolastico</p> <p>d) consegna da svolgere in classe significativa e commisurata</p> <p>e) consegna da svolgere a casa significativa e commisurata</p> <p>f) sospensione temporanea dalle attività ludiche dell'intervallo</p> <p>g) ammonizione scritta sul registro elettronico e riportata sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico</p>

<p>Rispetto delle norme di sicurezza che tutelano l'integrità fisica e morale</p>	<p>Fattispecie</p> <p>Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri; aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri che mettono in pericolo l'incolumità altrui; danneggiamento volontario di attrezzature e strutture.</p> <p>Aggravante</p> <p>Sono ritenuti comportamenti GRAVI se diffuse/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea</p>	<p>Se infrazione ritenuta grave</p> <p>a) comunicazione e convocazione della famiglia</p> <p>b) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico</p> <p>c) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate</p> <p>d) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni (previa riunione del consiglio straordinario)</p> <p>e) annotazione sul diario dell'alunno e sul registro elettronico</p>
<p>Rispetto dell'individualità</p>	<p>Fattispecie</p> <p>Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>Aggravante</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea.</p>	<p>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva</p> <p>Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza da 2 a 5 giorni</p>

Delibera Collegio dei docenti, 9 settembre 2022

Delibera Consiglio d'Istituto del 6 ottobre 2022